



Ricordo che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato presentò nel lontano dicembre 2008 la sua Relazione semestrale sul conflitto di interessi dei membri del Governo, ai sensi della **legge 20/7/2004, n. 215**. Rilevò nell'occasione numerose situazioni potenzialmente integranti conflitto di interessi per incompatibilità tra incarico di governo e attività professionali. **Tra le rilevate attività potenzialmente incompatibili spiccava l'esercizio della professione**

forense

. Affermò, tra l'altro, l'A.G.C.M.: "

Numerose (15) sono state le situazioni potenzialmente incompatibili ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), della legge

(divieto di "esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo")

, rimosse previa sollecitazione da parte dell'Autorità o spontaneamente risolte dai diretti interessati.

A norma della citata disposizione, le attività professionali o di lavoro autonomo

sono incompatibili se effettivamente esercitate e qualora presentino profili di connessione con la carica di governo ricoperta.

In relazione al primo elemento,

l'Autorità, in conformità ai numerosi precedenti in materia, ha ritenuto necessario l'effettivo esercizio dell'attività professionale e non sufficiente, invece, la mera iscrizione ad un albo

. Inoltre, l'articolo 3, lettera c), del Regolamento, precisa come, ai fini del requisito della connessione, debba ritenersi rilevante qualsiasi inerenza, diretta o indiretta, esistente tra l'attività esercitata e gli interessi pubblici tutelati dalle funzioni di governo attribuite al titolare. 26. Con specifico riferimento all'esercizio di attività professionali in forma associata, l'Autorità ha confermato il proprio indirizzo interpretativo, orientato a distinguere fra associazioni professionali e società di professionisti. Per queste ultime, infatti, l'obbligo di recesso deriva direttamente dall'incardinamento dell'interessato in una struttura societaria; mentre per le associazioni professionali, posto che la relativa partecipazione non implica necessariamente l'esercizio di attività incompatibili, il titolare di carica di governo può mantenere il suo nome in seno allo studio, astenendosi, in concreto, dall'esercizio dell'attività.

27.

Nel periodo di riferimento, le attività potenzialmente incompatibili hanno riguardato principalmente: la professione forense

, di dottore commercialista, di giornalista, di ingegnere e alcuni casi di attività medico-chirurgica. In materia di professione forense, è stato esaminato il caso di un avvocato rotale che ha posto specifico quesito in merito alla compatibilità di detta professione con l'attuale incarico di governo. Al riguardo, l'Autorità, ha ravvisato, nell'ipotesi prospettata, una verosimile situazione di incompatibilità.

LEGGI DI SEGUITO UN PIU' AMPIO STRALCIO DALLA RELAZIONE SEMESTRALE DELL'ANTITRUST ...

... e per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto ["concorrenza eavvocatura" su facebook](#) (contano già centinaia di adesioni).

Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni ! ...

"- Attività professionali e di lavoro autonomo

25. Numerose (15) sono state le situazioni potenzialmente incompatibili ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), della legge (divieto di "esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo"), rimosse previa sollecitazione da parte dell'Autorità o spontaneamente risolte dai diretti interessati. A norma della citata disposizione, le attività professionali o di lavoro autonomo sono incompatibili se effettivamente esercitate e qualora presentino profili di connessione con la carica di governo ricoperta. In relazione al primo elemento, l'Autorità, in conformità ai numerosi precedenti in materia, ha ritenuto necessario l'effettivo esercizio dell'attività professionale e non sufficiente, invece, la mera iscrizione ad un albo. Inoltre, l'articolo 3, lettera c), del Regolamento, precisa come, ai fini del requisito della connessione, debba ritenersi rilevante qualsiasi inerenza, diretta o indiretta, esistente tra l'attività esercitata e gli interessi pubblici tutelati dalle funzioni di governo attribuite al titolare.

26. Con specifico riferimento all'esercizio di attività professionali in forma associata, l'Autorità ha confermato il proprio indirizzo interpretativo, orientato a distinguere fra associazioni professionali e società di professionisti. Per queste ultime, infatti, l'obbligo di recesso deriva direttamente dall'incardinamento dell'interessato in una struttura societaria; mentre per le associazioni professionali, posto che la relativa partecipazione non implica necessariamente l'esercizio di attività incompatibili, il titolare di carica di governo può mantenere il suo nome in seno allo studio, astenendosi, in concreto, dall'esercizio dell'attività.

27. Nel periodo di riferimento, le attività potenzialmente incompatibili hanno riguardato principalmente: la professione forense, di dottore commercialista, di giornalista, di ingegnere e alcuni casi di attività medico-chirurgica. In materia di professione forense, è stato esaminato il caso di un avvocato rotale che ha posto specifico quesito in merito alla compatibilità di detta professione con l'attuale incarico di governo. Al riguardo, l'Autorità, ha ravvisato, nell'ipotesi prospettata, una verosimile situazione di incompatibilità. Infatti, le eventuali intersezioni fra l'ordinamento giuridico canonico (che regola interamente l'accesso alla professione e le funzioni di avvocato della Rota Romana) e quello

italiano, assumono rilievo con riferimento all'art. 8 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984 (revisione dei Patti Lateranensi del 1929), secondo cui le sentenze di nullità di matrimonio, pronunciate dai tribunali ecclesiastici, sono soggette a recepimento nell'ordinamento italiano mediante sentenza della corte d'appello competente, chiamata a verificare la ricorrenza delle condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. Specifica rilevanza, in proposito, è stata attribuita alle attuali funzioni di governo esercitate dall'interessato, che sono apparse, ratione materiae, idonee a generare profili di connessione con gli effetti che il giudizio rotale può produrre nell'ordinamento italiano. Pertanto, nonostante all'atto della verifica non si conoscessero ancora le materie delegate al titolare di carica, non è stato possibile escludere, a priori, l'eventualità che quest'ultimo, nello svolgimento del proprio mandato governativo, potesse in futuro, anche indirettamente, incidere sull'esercizio della professione di avvocato rotale. Alla luce di tale valutazione, l'interessato ha dichiarato di astenersi dallo svolgimento della professione a far data dalla nomina e per tutta la durata dell'attuale incarico di governo".

... e per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto ["concorrenza eavvocatura" su facebook](#) (contano già centinaia di adesioni).

Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni ! ...